

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA



**Capitolato
Polizza di Assicurazione**

KASKO
(Danni Accidentali Veicoli)

LOTTO 2

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per ASSICURAZIONE:

Il contratto di assicurazione;

per POLIZZA:

Il documento che prova l'assicurazione;-

per CONTRAENTE:

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

per ASSICURATO:

i Dipendenti, i Dirigenti, gli Assessori (compreso il Presidente), i Consiglieri, ed il Segretario quando agiscono nell'ambito o per conto dell'Ente che stipula la polizza;

per SOCIETA':

L'Impresa assicuratrice;

per BROKER:

MARSH S.p.A.;

per PREMIO:

La somma dovuta dal Contraente alla Società;

per RISCHIO:

La probabilità che si verifichi il sinistro;

per SINISTRO:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa;

per INDENNIZZO:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

La Società presta la garanzia in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente/Assicurato, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso dalle garanzie, secondo quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 2 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza stessa e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del **30.07.2008**.

Sarà obbligo della Compagnia fornire il relativo documento di polizza entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

E' comunque in facoltà di ognuna delle Parti, recedere dal contratto alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di 120 gg., da comunicare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha durata triennale con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/07/2008 e scadenza alle ore 24:00 del 30/07/2011. Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga alle medesime condizioni normative ed economiche fino a quattro mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo ad ogni Sezione in rapporto al periodo effettivo di assicurazione. Inoltre, il contraente può inserire in garanzia altre persone appartenenti alle varie sezioni assicurate, per le quali pagherà un premio all'atto della regolazione dello stesso ai sensi dell'art.05, che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale relativo alla sezione di appartenenza in rapporto al periodo effettivo di assicurazione.

Art. 4 - GESTIONE DELLA POLIZZA

La Provincia fornirà all'atto della stipula della polizza, un elenco in cui saranno annotati per ciascun assicurato:

- Cognome e nome
- Numero di targa del veicolo di cui si serve ogni soggetto per l'espletamento del proprio servizio.

Eventuali variazioni all'elenco suddetto dovranno essere tempestivamente comunicate alla Compagnia o al Broker e la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione.

Tutti i registri o altri documenti equipollenti di cui sopra, dovranno essere tenuti dalla Provincia costantemente aggiornati.

In caso di sinistro o ai fini della regolazione del premio di cui all'Art. 5, la Compagnia aggiudicataria della presente polizza di assicurazione potrà richiedere di effettuare accertamenti e controlli sui registri suddetti, previa richiesta scritta da inviare alla Provincia, la quale si impegna a fornire in visione tutti i registri suddetti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Ente stesso.

Art. 5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio anticipato annuale della polizza è fissato in relazione ai seguenti parametri provvisori:

n° 48 mezzi (Veicoli) personali in uso a:

- 09 Assessori, compreso il Presidente
- 11 Dirigenti
- 25 Consiglieri
- 01 Segretario
- 02 Dipendenti

Alla fine di ciascuna annualità di polizza, entro il termine di 90 giorni, il Contraente comunicherà alla Società assicuratrice il numero totale dei mezzi assicurati, per procedere alla regolazione del premio. Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia non viene

sospesa, ma resta in vigore solo per la somma che si ottiene dal rapporto che esiste tra il premio pagato e la somma che l'Assicurato avrebbe dovuto pagare.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.7 - VARIAZIONI DI RISCHIO

L'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica la diminuzione del rischio la Società provvederà a ridurre il premio in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente e a rimborsare il premio al netto delle imposte pagato e non goduto fermo il premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Se la variazione implica aggravamento del rischio la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni o di proseguire nel contratto con apposito atto di variazione.

Art. 8 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, degli Stati membri della CEE e degli Stati compresi nella Carta Internazionale (Carta Verde).

Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

Art. 9 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che avesse in corso o stipulasse con altre Società.

Art. 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Territoriale della Società oppure al Broker a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 11 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità e/o risarcimento dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta la notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in valuta italiana.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla restituzione degli atti di liquidazione firmati.

Art. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. Qualora receda la Compagnia la stessa mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 13 - ONERI FISCALI

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Tutte le controversie giudiziali tra i dipendenti del Contraente, beneficiari della polizza, e la Società assicuratrice saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge.

Art. 16 - RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 17 – CLAUSOLA BROKER

Alla Marsh S.p.A e' stata affidata dalla Provincia Regionale di Enna la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualita' di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs 209/2005. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Ente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta all'Ente. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Art.18 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Con periodicità trimestrale l'Impresa s'impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il numero di sinistri denunciati, pagati e riservati, con l'indicazione analitica - per ogni sinistro - dei relativi importi.

CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 2) - Decorrenza e durata dell'assicurazione.

Art. 5) - Regolazione del premio

Art. 8) - Limiti territoriali

Art.12) - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Art.14) - Foro competente

Art.16) - Ripartizione dell'assicurazione e delega

L'Impresa

.....

Contraente

.....

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE DANNI ACCIDENTALI DIPENDENTI IN MISSIONE

Le condizioni particolari che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali di Assicurazione. L'eventuale discordanza tra condizioni particolari, condizioni generali di assicurazione e norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente.

Art. 19 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione é prestata per la copertura dei rischi di danneggiamento al mezzo di trasporto privato usato dal Dipendente, preventivamente autorizzato dal Contraente, con esclusione dei rischi compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi (RCA – D.lgs 209/05).

I rischi assicurati si intendono altresì estesi ai mezzi privati in uso ai Dirigenti, agli Assessori (compreso il Presidente), ai Consiglieri, al Segretario nell'ambito dell'attività istituzionale della carica ricoperta.

Art. 20 - LIMITE DI RISARCIMENTO - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO

La Società Assicuratrice garantisce il risarcimento dei danni subiti fino ad un massimo di € 20.000,00 per ciascun veicolo purché conseguenti a:

- urto, collisione e ribaltamento;
- atti vandalici e atti dolosi di terzi;
- eventi atmosferici;
- terrorismo e sabotaggio (compresi i danni ai cristalli), incendio e furto (compresi gli impianti fono-audio visivi, mobili e fissi), intendendosi assicurato il valore commerciale del veicolo come ricavato dall'Eurotax giallo o, in mancanza, da pubblicazioni similari.

Art.21 – DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale, la Società rimborsa senza tenere conto del degrado d'uso le spese sostenute per riparare o sostituire le parti così dette "non usurabili" danneggiate o distrutte, mentre terrà conto del degrado d'uso per le parti soggette ad usura (es. Gomme, ricambi della parte meccanica). L'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall'art. 20.

In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come risulta dall'art. 20.

Art. 22 - DENUNCIA DI SINISTRO

I sinistri devono essere comunicati al Broker o alla Compagnia di Assicurazione entro 30 giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e della modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Art.23 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Le garanzie tutte della presente polizza, sono prestate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Art. 23 - FRANCHIGIA

La garanzia è soggetta allo scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per ciascun sinistro.

ALLEGATO
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – Danni Accidentali Veicoli (KASKO)

(La Compagnia offerente dovrà compilare il presente modulo ed inserirlo nella busta dell'offerta economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DURATA CONTRATTUALE: l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 30.07.2008 e scade alle ore 24.00 del 30.07.2011.

RISCHIO ASSICURATO: danni accidentali (Kasko) sui veicoli privati dei dipendenti utilizzati in missione e sui veicoli privati in uso ai Dirigenti, agli Amministratori (Presidente e Giunta) ai Consiglieri, al Segretario Generale nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali.

SOMMA ASSICURATA: Valore commerciale, con il massimo di € 20.000,000 per veicolo.

CALCOLO DEL PREMIO - DANNI ACCIDENTALI:
n. 48 mezzi (moltiplicato) € (costo annuo lordo) per mezzo = **PREMIO ANNUO LORDO** = €.....

OFFERTA PER ANNO

Premio imponibile annuo= €.....

Imposte annue = €.....

Premio annuo lordo:

- **in cifre** = €.....
- **in lettere** = € _____

DELEGATARIA

_____ %

EVENTUALI COASSICURATORI:

_____ %

_____ %

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione
